

L'attività difensiva inizia con la consulenza e assistenza per la istanza di ammissione al beneficio.

*di Nicola Ianniello**

www.anvag.it

La sentenza n. 9529 della Suprema Corte di Cassazione del 19 aprile 2013, con la quale viene confermata la irrogazione della sanzione disciplinare comminata dal C.N.F. ad un difensore che aveva chiesto ed ottenuto un compenso dall'assistito in costanza del rapporto professionale a spese dello Stato, sollecita ad una riflessione circa la consistenza dell'attività difensiva.

Non interessa qui tanto il comportamento dell'avvocato che viene legittimamente sanzionato, dato il chiaro tenore dell'art. 85 t.u.s.g., che punisce chiunque accetti una somma a qualsivoglia titolo proveniente dall'assistito a spese dell'erario, quanto le ragioni della difesa da parte dell'avvocato.

Questi ha dedotto che il compenso chiesto ed ottenuto fosse riferito all'attività stragiudiziale.

Il C.N.F. ha eccepito che tale attività, seppur effettivamente prestata, doveva considerarsi propedeutica al giudizio per il quale il cliente era stato ammesso al gratuito patrocinio.

Avviene che l'utente presenta al competente ufficio la istanza per ottenere l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e, una volta ammesso, sceglie, tra gli iscritti all'elenco messogli a disposizione, il difensore esperto nella relativa questione giudiziale.

L'avvocato accetta l'incarico e svolge una serie di attività che spesso non sfociano in un procedimento giudiziario.

Ove l'avvocato accetti di venire ricompensato dall'assistito per tale attività, l'applicazione dell'articolo 85 t.u.s.g. in questa fase appare ineccepibile.

Ma appare legittimo chiedersi che cosa possa ottenere lo stesso avvocato ove faccia ricorso al magistrato competente per il giudizio che non ha visto la luce ovvero non abbia comportato una formale costituzione della difesa.

E' pur vero che l'istituto del patrocinio a spese dello Stato, così come previsto dallo Stato italiano, si riferisce alla mera attività processuale.

E' vero, altresì, che l'inizio dell'attività del difensore deve pur farsi risalire al momento della consulenza e assistenza per la istanza di ammissione al beneficio, se preventivamente scelto tra i patrocinatori a spese dello Stato, come pure alla fase pre ed extra giudiziale.

Tale riflessione trova conforto nella sentenza n. 37545/08 della sez quarta penale della Corte di Cassazione, laddove viene sottolineato che l'intervento del difensore, nella istanza di ammissione, è previsto dalla legge in tanto in quanto ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. n. 115/2002 la sottoscrizione dell'istanza da parte dell'interessato, a pena di inammissibilità, è autenticata dal difensore e al difensore è dato anche di presentare la istanza medesima (art. 93 ivi) "in un contesto normativo in cui la parte personalmente può non avere congrua contezza delle disposizioni normative afferenti alla condizioni di ammissibilità (art. 76), al calcolo dei limiti di reddito (art. 77), ai contenuti normativi dell'istanza (art.79), alle sanzioni (art. 95) agli oneri impostigli a pena di revoca: donde la necessità di ricorrere all'assistenza tecnica del difensore anche per la redazione dell'istanza, che poi la parte deve comunque sottoscrivere personalmente". Osserva la Corte che trattasi indubbiamente di attività svolta nell'interesse dell'assistito e non vietata al difensore dalla legge e, quindi, non può non essere retribuita unitamente alla relativa indennità di deposito.

Eppure, quante volte, sotto il vigore delle "vecchie" tariffe, richiamando i diritti previsti nella attività extragiudiziale, abbiamo rivolto al magistrato procedente la richiesta di riconoscimento dell'attività svolta per "accompagnare" la parte a redigere e presentare la domanda del beneficio!

Altrettante volte tale richiesta è rimasta disattesa.

Quante volte abbiamo assunto l'incarico di difendere la parte per intraprendere un'azione giudiziaria che, a seguito di accordo, spesso raggiunto al prezzo di complesse e onerose trattative, non ha mai visto la luce!

Quale magistrato in questi casi ha ritenuto mai di dover compensare l'attività svolta dal difensore a mente della sentenza del 2008 della Suprema Corte?

E' auspicabile che con l'introduzione dei tanto vituperati "parametri", attraverso la previsione delle cinque fasi in cui viene diviso il processo, il compenso dell'avvocato, rappresentato analiticamente nella nota comprendente tutta l'attività da questi svolta, compresa quella pre ed extra giudiziale e, quindi, anche la consulenza e assistenza nella presentazione della domanda per ottenere il beneficio, possa essere apprezzata in sede di liquidazione per la fase di studio e per quella introduttiva.

** (Avv. Nicola Ianniello, presidente dell'A.N.V.A.G. Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti-04/2013)*